

Diritto di autodifesa di chi sia avvocato – Cass. n. 41688/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - difesa - difensore - di fiducia - Costituzione della repubblica - tutela dei diritti e degli interessi - difesa (diritto di) - Processo penale - Diritto di autodifesa di chi sia avvocato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Non sussiste.

Nell'attuale disciplina del processo penale non   consentito all'imputato che rivesta la qualit  di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che lo legittimi in tal senso, e la normativa interna non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilit  di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non   assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 01)

Corte

Cassazione

41688

2021